

STATUTO

PESAROFESTE - S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: PESARO PS VIA UMBRIA 4

Codice fiscale: 00425830411

Numero Rea: PS - 79690

Parte 1 - Protocollo del 16-11-2004 - Statuto completo da pag 2 a 16

Andrea Carloni

Diego Cardinali
Simone Uguccioni
dott.Giuseppe Ferri Notaio

Allegato lettera "A" al Repertorio n. 130196/20420

S T A T U T O

della Società a responsabilità limitata denominata:
"PESAROFESTE - S.r.l.".

=====

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

ART.1)- DENOMINAZIONE SOCIALE

E' costituita una Società a responsabilità limitata con la seguente denominazione: **"PESAROFESTE - S.r.l."**.

ART.2)- SEDE

2.1. La sede della Società è in Comune di Pesaro.

2.2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune nonchè di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), spetta invece ai soci decidere la istituzione di sedi secondarie.

ART.3)- DURATA

La Società ha una durata fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

TITOLO II - OGGETTO

ART.4)- OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto l'attività di:

gestione di stazioni radio e televisive, assunzione, gestione e realizzazione sia diretta che indiretta di incarichi pubblicitari, commercio e noleggio, affitto e locazione di attrezzature mobiliari e immobiliari inerenti il campo del divertimento, della ricreazione e delle manifestazioni fieristiche e di massa; realizzazione e gestione sia diretta che indiretta di tali manifestazioni, nonchè di studi economici, storico sociali, indagini di mercato anche per incarico di terzi, gestione di agenzie di stampa e di attività editoriali in genere inerenti giornali, quotidiani e periodici, stampa di libri e cataloghi.

La Società potrà compiere qualsiasi operazione strumentale per l'attuazione dell'oggetto sociale.

La Società potrà concedere e assumere affitti d'aziende inerenti l'attività sociale, il tutto con esclusione di ogni forma di intermediazione e nel rispetto dei divieti di legge, nonchè prestare fidejussioni, garanzie reali e personali per obbligazioni di terzi, anche non soci, a favore di banche e di terzi in genere nelle forme più opportune;

assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Società od imprese sia italiane che straniere.

E' comunque esclusa ogni attività che per disposizioni di

leggi o di regolamenti è vietata o riservata.

TITOLO III - CAPITALE E PARTECIPAZIONI

ART. 5) - CAPITALE SOCIALE

5.1. Il capitale sociale è di Euro 14.924,00 (quattordicimilanovecentoventiquattro virgola zero zero).

5.2. La Società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

5.3. L'aumento di capitale potrà avvenire mediante conferimenti di denaro, di beni in natura o di crediti.

5.4. Salvo il caso di cui all'Art.2482-ter C.C. l'aumento di capitale potrà essere attuato mediante offerta di quote di partecipazione di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

5.5. Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società. Tale polizza o fideiussione potrà essere sostituita dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società.

5.6. In caso di riduzione del capitale per perdite la relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società con le osservazioni del Collegio Sindacale se nominato, dovrà essere redatta e depositata nella sede della Società almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea perché i soci possano prenderne visione.

ART. 6) - QUOTE E DIRITTI SOCIALI

6.1 La quota di partecipazione di ciascun socio non può essere di ammontare inferiore ad un Euro.

Limitatamente alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, di cui all'Art.17 le quote di partecipazione si dividono in due categorie denominate "A" quelle possedute da Enti e/o Partiti politici e "B" le altre.

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

6.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo quanto specificato all'Articolo 17.9 e 17.10 del presente Statuto.

ART. 7) - DIRITTI FRAZIONARI

7.1 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli Articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

7.2 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'Articolo 2352 del Codice Civile salvo

quanto disposto dal terzo comma dell'Articolo 2471 C.C..

ART. 8) - APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

8.1. La Società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso.

8.2. La Società può acquisire finanziamenti dai soci con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci. I finanziamenti effettuati dai soci, sulla base di trattative personalizzate, si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

8.3. Il rimborso degli apporti e dei finanziamenti dei soci a favore della Società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della Società, deve essere restituito.

ART. 9) - EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO

La Società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La decisione relativa all'emissione di titoli di debito è riservata alla competenza esclusiva dei soci.

ART. 10) - TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI

10.1. I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della Società e possono essere annotati nel libro soci soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo.

10.2 Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione a titolo oneroso o gratuito, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, ogni altro contratto sinallagmatico anche con contro prestazione infungibile, donazioni.

10.3 Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento all'Organo Amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo, o valore e le modalità di pagamento. L'Organo Amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmetterà con le stesse modalità l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della

prelazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato al socio offerente - entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;
- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;
- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;
- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta;
- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonchè in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della Società con gli stessi criteri con cui si determinerebbe il valore della partecipazione ai sensi del successivo Art.14;
- il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione;
- il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

- nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la Società;
- la cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

ART.11)- TRASFERIMENTO PER CAUSA DI MORTE

In caso di morte di uno dei soci gli altri decidono se liquidare la quota agli eredi e/o legatari, o continuare la Società con uno, più o tutti gli eredi o legatari del defunto.

In caso di mancata continuazione, gli eredi e/o legatari avranno diritto al rimborso della partecipazione del socio defunto in proporzione al patrimonio sociale, secondo le modalità di cui al successivo Art.14.

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione del socio defunto saranno assunte dai soci ai sensi del successivo Art.15, senza tener conto, ai fini del calcolo della maggioranza, della partecipazione del socio defunto.

ART.12)- RECESSO DEL SOCIO

12.1. Hanno diritto di recedere, soci che non hanno consentito:

- al cambiamento dell'oggetto sociale;
- al cambiamento del tipo di società;
- al trasferimento della sede all'estero;
- alla fusione e alla scissione della società;
- alla revoca dello stato di liquidazione;
- all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo,
- alla modificazione dei diritti loro attribuiti ai sensi dell'Art.2468 C.C.;
- al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo;
- all'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti con offerta di sottoscrizione delle quote di nuova emissione a terzi con esclusione del diritto di opzione dei soci;
- alla proroga del termine della società;
- alla modifica dei criteri di determinazione della quota in caso di liquidazione della stessa;
- all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni.

12.2. Nelle ipotesi di cui sopra, il socio che intende recedere dalla società deve inviare alla società, a mezzo lettera raccomandata A.R., una dichiarazione scritta entro quindici

giorni dalla data della deliberazione dell'assemblea o dalla data in cui ha avuto notizia del verificarsi della causa di recesso. La dichiarazione deve contenere le generalità del socio e il motivo per il quale il diritto di recesso viene esercitato.

12.3. Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

12.4. Il diritto di recesso non può essere esercitato e, se già esercitato sarà privo di efficacia, nel caso in cui la società revochi la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

ART.13)- ESCLUSIONE DEL SOCIO

13.1. Può essere escluso per giusta causa il socio che:

- essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;
- sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società;
- nell'ipotesi in cui eserciti per conto proprio o di terzi un'attività concorrente con quella della società, salvo il consenso scritto degli altri soci. Per i soci titolari quote di categoria "A" non si considera attività concorrente con quella della società, l'attività eventualmente svolta da organizzazioni politiche locali;
- acquisisca direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del capitale di società concorrente.

13.2. L'esclusione deve essere approvata dai soci. Ai fini del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

13.3. La deliberazione di esclusione deve essere notificata, a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

ART.14)- LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

14.1. Nei casi in cui il rapporto sociale si sciolga limitatamente ad un socio (recesso, esclusione, mancata continuazione a seguito di decesso), questi o i suoi eredi, hanno diritto al rimborso della partecipazione in proporzione al valore del patrimonio sociale al momento dello scioglimento del rapporto.

14.2. Il patrimonio sociale verrà valutato tenendo conto del

suo valore di mercato sulla base di una situazione patrimoniale redatta al momento dello scioglimento, considerando il valore di avviamento pari all'8% (otto per cento) della media del fatturato prodotto dalla società nel corso degli ultimi due esercizi.

14.3. In caso di disaccordo sulla valutazione della partecipazione, la determinazione della stessa sarà compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Pesaro, ai sensi dell'Articolo 2473, comma 3°, C.C..

14.4. L'Organo Amministrativo deve quindi senza indugio offrire la partecipazione del socio il cui rapporto sociale si è sciolto, in opzione agli altri soci in proporzione alle partecipazioni da questi possedute.

Per l'esercizio dell'opzione i soci hanno un termine di 15 giorni dal ricevimento della offerta suddetta; coloro che esercitano l'opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione sulla quota della partecipazione rimasta inoptata.

I Soci hanno in ogni caso facoltà di indicare il nominativo del terzo cui la partecipazione o la quota di esso inoptata possa essere ceduta.

14.5. Il nominativo del terzo è determinato concordemente da tutti i soci.

14.6. In caso di mancato collocamento della partecipazione o di parte di essa a soci o a terzi, la stessa dovrà essere rimborsata utilizzando riserve disponibili senza ridurre il capitale sociale ed accrescendo proporzionalmente la medesima agli altri soci ed in caso di mancanza di riserve disponibili riducendo corrispondentemente il capitale sociale applicando in tal caso l'Articolo 2482 C.C. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione, la società verrà posta in liquidazione.

14.7. Il rimborso della partecipazione deve essere eseguito entro sei mesi dallo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, senza decorrenza di interessi.

TITOLO IV - DECISIONI DEI SOCI

ART.15)- COMPETENZE

15.1 Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori;
- 3) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) l'esclusione dei soci;
- 7) la continuazione del rapporto sociale con gli eredi e/o legatari del socio defunto.

15.2 Inoltre, i soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

ART.16) – ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

16.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante delibera assembleare nei casi inderogabilmente previsti dalla legge oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale;

16.2 Ogni socio (o altro soggetto avente diritto di voto in suo luogo) regolarmente iscritto nel "libro soci" ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Non possono partecipare i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

ART.17) – ASSEMBLEA

17.1 L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su richiesta di uno degli Amministratori, del Collegio Sindacale se previsto o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

17.2 Se l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione debitamente richiesti, non provvedono alla convocazione entro il termine di un mese, la convocazione potrà essere direttamente effettuata dal richiedente.

17.3 L'avviso di convocazione è inviato mediante lettera raccomandata o qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, per fax o posta elettronica, ai soci amministratori, sindaci e revisori almeno otto giorni prima dell'adunanza. Ove dall'avviso risultino specificate ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto almeno due giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare con le informazioni necessarie.

17.4 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci o revisori, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, non sono presenti, il Presidente dell'assemblea dovrà inserire nel verbale che gli Amministratori, i Sindaci o il revisore sono stati informati della riunione.

17.5 L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purchè in territorio italiano.

17.6 L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante

mezzi di telecomunicazione (audio e video), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti e di ciò dovrà essere dato atto nel verbale.

17.7 Il socio può farsi rappresentare in assemblea, anche da non soci. La delega deve essere conferita per scritto e la relativa documentazione è conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. È ammessa anche la delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La rappresentanza non può essere conferita né ad Amministratori né ai Sindaci (o al revisore) se nominati né ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate o che la controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La delega conferita per una singola assemblea deve indicare le materie da porre all'ordine del giorno.

17.8 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. Il Presidente è assistito da un segretario anche non socio, nominato dall'assemblea.

17.9 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del Capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 75% (settantacinque per cento) del Capitale Sociale.

17.10 In riferimento all'Art.15 punto 2) "nomina degli amministratori", qualora l'amministrazione sia affidata al Consiglio di Amministrazione o a più persone, i soci titolari delle diverse categorie di quote "A" e "B" hanno diritto di procedere alla nomina di un numero di consiglieri, in modo tale che la maggioranza derivi da consiglieri nominati da soci titolari di categoria "A".

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice Presidente saranno scelti tra i consiglieri eletti dai soci titolari delle quote di categoria "A". Il Consigliere o i Consiglieri delegati saranno scelti fra quelli nominati dai soci titolari delle quote di tipo A e B; in ogni caso la maggioranza dei consiglieri delegati dovrà essere costituita da consiglieri nominati dai soci titolari delle quote di categoria "B".

17.11 Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

17.12 Il verbale deve essere redatto con le modalità di cui all'articolo 2375, commi 1° e 3°, del Codice Civile. Nei casi previsti dal numero 4) del precedente Articolo 15 il verbale è redatto dal notaio.

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE

ART.18)- AMMINISTRAZIONE

18.1 Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione della Società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e dei presenti patti sociali.

18.2 La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci.

18.3 Gli amministratori, che potranno essere soci o non soci, restano in carica a tempo indeterminato, salvo diverso termine disposto all'atto della nomina.

18.4 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo e senza necessità di motivazione.

18.5 E' ammessa la rieleggibilità.

18.6 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

18.7 La Società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- da un Amministratore Unico;
- da più persone e precisamente da un minimo di tre ad un massimo di nove secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina secondo le modalità stabilite dall'Art.17.9 e 17.10.

18.8 Nel caso siano stati nominati più Amministratori se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza di essi decadono tutti contemporaneamente. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo con le modalità di cui all'Art.17. Nel frattempo gli Amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

18.9 Gli Amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'Art. 2390 Cod.Civ..

ART.19)- AMMINISTRAZIONE AFFIDATA A PIU' PERSONE

19.1 Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione anche quando la stessa amministrazione sia stata affidata, con decisione dei soci, disgiuntamente o congiuntamente agli Amministra-

tori o ad alcuni di essi, ai sensi rispettivamente degli articoli 2257 e 2258 del Codice Civile.

19.2 Sono comunque di competenza del Consiglio di Amministrazione come organo collegiale, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni in tema di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2481 del Codice Civile.

19.3 Il Consiglio, se non vi ha provveduto la decisione dei soci, elegge il Presidente ed anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

19.4. Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purchè in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario, almeno un consigliere o, se nominati, l'organo di controllo o il revisore.

L'intervento alle adunanze del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

19.5 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, in ogni caso dovrà esserci il voto favorevole di almeno un consigliere eletto dai soci titolari delle quote di categoria "A" e "B".

19.6 Le decisioni degli Amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo telegramma, fax o e-mail entro il termine indicato nella richiesta il tutto con le modalità, indicate nei commi seguenti.

19.7 La consultazione scritta e il consenso espresso per iscritto dovranno risultare da apposito documento che indichi con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

19.8 Nella consultazione scritta il documento all'uopo predisposto dovrà circolare fra tutti gli Amministratori; di ciò dovrà essere data attestazione mediante sottoscrizione degli stessi - a margine della propria dichiarazione scritta di voto - ovvero, in caso di rifiuto di sottoscrizione, mediante dichiarazione dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Dal documento dovrà risultare l'indicazione degli Amministratori consenzienti e degli Amministratori contrari o astenuti, e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata sottoscrizione della dichiarazione di voto equivale a astensione.

La consultazione scritta dovrà comunque perfezionarsi entro il termine di un mese dalla richiesta di consultazione, al-

trimenti la decisione degli Amministratori si considererà come non adottata.

19.9 L'espressione per iscritto del consenso dovrà aver luogo a seguito di trasmissione a tutti gli Amministratori di copia del documento all'uopo predisposto. La trasmissione potrà avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Entro i cinque giorni successivi alla ricezione del documento, gli amministratori dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero la propria astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancanza di dichiarazione degli Amministratori entro il termine suddetto equivale a astensione.

19.10 La documentazione relativa alla consultazione scritta e al consenso espresso per iscritto deve essere conservata tra gli atti della Società e le decisioni (anche se negative) trascritte senza indugio a cura degli Amministratori nel libro delle decisioni degli Amministratori.

19.11 Nei limiti di legge, il Consiglio di Amministrazione potrà delegare i propri poteri, in tutto o in parte, a uno o più dei propri membri.

19.12 Qualora l'amministrazione sia affidata a più persone congiuntamente o disgiuntamente, la decisione dei soci di nomina provvederà a stabilire anche le modalità tramite le quali dette persone opereranno.

ART. 20) - COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI

20.1. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

20.2. Agli stessi può essere riconosciuto, in sede di atto di nomina o con successiva decisione dei soci, un compenso annuale, stabilito in misura fissa o in percentuale rispetto agli utili o al fatturato, nonché l'accantonamento annuale, anche mediante apposita copertura assicurativa, di una somma da corrispondere loro a titolo di indennità di fine mandato.

ART. 21) - RAPPRESENTANZA SOCIALE

21.1. All'Amministratore Unico o al Presidente e al Vice Presidente e se nominati agli Amministratori delegati, nei limiti della delega e agli Amministratori nel caso di cui all'Articolo 19.12, nei limiti dei poteri conferiti, è attribuita la rappresentanza generale della Società, attiva e passiva, sostanziale e processuale. Nel caso della presenza di amministratori delegati l'uso della firma può essere disgiunta.

21.2. L'atto di nomina può prevedere limitazioni ai poteri di rappresentanza degli Amministratori, da pubblicarsi contestualmente alla nomina stessa.

ART. 22) - DELEGHE AGLI AMMINISTRATORI

Sono attribuite alla competenza degli Amministratori:

a) la facoltà di aumentare il capitale mediante nuovi conferimenti in denaro, in modo scindibile o inscindibile, o mediante passaggio di riserve a capitale, in unica soluzione e fino all'importo massimo del quintuplo del capitale sociale sottoscritto;

b) la facoltà di ridurre il capitale sociale per perdite di oltre un terzo quando questo non si riduca al di sotto del minimo legale;

c) la facoltà di deliberare in ordine alla fusione della Società nei soli casi previsti dalla legge.

ART.23)- DELEGHE AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI

Ai Consiglieri delegati, nominati a norma dell'Art.17.10 possono essere attribuiti tutti i poteri necessari per l'ordinario svolgimento dell'attività sociale, nei limiti delle disposizioni inderogabili di legge.

Restano di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la pianificazione a medio termine dello sviluppo aziendale, e le scelte inerenti gli investimenti di rilevante importanza.

TITOLO V - CONTROLLI, BILANCIO E UTILI

ART.24)- CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

24.1. I soci, decidendo ai sensi del precedente Articolo 15), possono in ogni momento nominare un Collegio Sindacale o un revisore, determinandone competenze e poteri.

24.2. In ogni caso, la nomina del Collegio Sindacale, nel rispetto delle norme di legge, è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni oppure se vengono superati per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dalla legge stessa per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

ART.25)- BILANCIO

25.1 Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

25.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio, composto dalla Situazione Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, da compilarsi a norma di legge e da sottoporsi ai Soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale stesso. Nel caso di Società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, l'approvazione del bilancio potrà avvenire entro e non oltre i 180 (centottanta) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale medesimo.

25.3. Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

ART.26)- DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

26.1. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

26.2. Gli utili salvo l'accantonamento del 5% (cinque per cento) a riserva legale nei limiti di legge, saranno distribuiti ai soci in misura proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno di essi posseduta o secondo i diversi criteri previsti nei presenti patti sociali.

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART.27)- SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

27.1. La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

27.2. La liquidazione della Società sarà effettuata da uno o più liquidatori.

27.3. Gli Amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, su:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

ART.28)- REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE

28.1. La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

28.2. In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

28.3. La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto solo dopo due mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART.29)- CLAUSOLA COMPROMISSORIA

29.1. Ogni controversia attinente al rapporto sociale tra i soci o vertente su questioni insorte tra i soci e la società, tra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, ivi compresa la validità delle delibere assembleari e delle decisioni dei soci, nonché ogni altra attinente l'attività sociale ed il rapporto tra organi della società (amministratori, liquidatori e sindaci) e società e soci, con la so-

la eccezione di quelle controversie non compromettibili a norma di legge, sarà oggetto di un tentativo di conciliazione, in base alla procedura della Camera di Conciliazione di Pesaro, presso la Camera di Commercio di Pesaro, secondo il Regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura.

29.2. Ogni controversia non definita tramite conciliazione come prevista al comma precedente, sarà deferita, con applicazione del Regolamento della Corte Arbitrale, che ha sede in Pesaro, alla decisione di un arbitro unico designato dal Presidente della Corte Arbitrale medesima il quale arbitro deciderà secondo diritto con procedimento rituale.

ART. 30) – FORO COMPETENTE

30.1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o dell'interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

Art. 31) RECAPITI E COMUNICAZIONI

31.1. Ai fini dei presenti patti sociali, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun socio risultante dal libro dei soci.

31.2. Nel libro dei soci devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono, di fax e l'indirizzo e-mail.

31.3. Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo verrà effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad annotarla nel libro dei soci.

31.4. Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

31.5. Tutte le modalità di comunicazione possono essere sostituite con raccomandata consegnata a mani del destinatario che controfirma per ricevuta.

ART. 32) – RINVIO

Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pesaro, lì, 25 Ottobre 2004

s/a

Firmato:

Stefano Falcioni

Floriano Tegacci

Rineo Colocci

Andrea Carloni

Diego Cardinali

Simone Uguccione

dott. Giuseppe Ferri Notaio

REGISTRATO A PESARO IL 29/10/2004 AL N.101097, SER.1.

Copia sul supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del DPR n. 445/2000, che si trasmette ad uso del Registro delle imprese.